



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.83094/2017
Giudice Onorario Dott. Tommaso Del Litto
Verbale di Udienza del giorno 16.01.2020

Alle ore 12,30 sono presenti:

Per nessuno compare.

Per gli avvocati e oggi
sostituiti dall'avv.

A questo punto, il Giudice invita i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c

I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.

Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 14,46 in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.



RG. 83094/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Tommaso Del Litto, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 16.01.2020 ha pronunciato, mediante la lettura del dispositivo e delle concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia civile iscritta al n.83094/2017 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente

T R A

(C.F. _____ e, _____
(C.F. _____), elettivamente domiciliato in _____ al _____
presso lo studio dell'avv. _____ e
dell' _____ che li rappresentano e difendono, giusta procura
in calce all'atto di citazione.

-ATTORI-

E

(P.IVA _____) in persona del procuratore
speciale giusta procura notarile in atti, elettivamente domiciliata in
alla _____ presso lo studio degli avvocati _____ e
_____ che la rappresentano e difendono giusta procura in calce
alla comparsa di costituzione.

-CONVENUTA-



Oggetto: Mutuo

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma

"accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per usurarietà ed indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nella presente trattazione; Condannare la banca convenuta al pagamento della somma di € 98.265,94 oltre interessi in favore dei Sigg. e a titolo di differenza tra il totale degli interessi corrisposti dai contraenti ed il totale degli interessi previsti nel piano di ammortamento ricalcolato, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge".

Gli attori deducevano che: avevano stipulato in data 15.6.2007 un contratto di mutuo ipotecario con la convenuta per la somma di € 165.440,00; il contratto prevedeva un tasso fisso per gli interessi corrispettivi del 6,42% e per gli interessi moratori un tasso maggiorato di 2 punti percentuali annui; sulla scorta della perizia di parte era stato accertato che il contratto fosse affetto da usura sopravvenuta a partire dalla rata n.45 alla n.47 con conseguente credito in favore degli attori per la somma di € 104.771,23; ulteriore profilo di illegittimità era costituito dal superamento del limite massimo finanziabile ex art.38 D.Lgs 385/1993 pari all'80% del valore dell'immobile.

Si costituiva la convenuta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: *"in via preliminare, rigettare le contestazioni attoree per mancato assolvimento dell'onere probatorio per i motivi esposti in narrativa; nel merito, respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa; per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di mutuo contestato e dichiarare che*

nulla deve agli attori ad alcun titolo o ragione; in via istruttoria ci si oppone all'istanza di CTU contabile nonché alle richieste di esibizione, di interrogatorio formale e per testimoni nei termini di rito per le ragioni esposte in narrativa; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari".



La convenuta deduceva che: gli attori non producendo la documentazione contrattuale non avevano assolto all'onere della prova; il tasso corrispettivo previsto era conforme al tasso soglia, e lo stesso valeva per gli interessi moratori atteso che il TEGM andava maggiorato di 2,1 punti percentuali; l'ipotizzata usura sopravvenuta era in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2017; entrambi i tassi (corrispettivi e moratori) erano stati determinati per iscritto; la domanda sul superamento del limite massimo finanziabile ex art. 38 T.U.B. non era stata riprodotta nelle conclusioni e comunque infondata.

Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., rigettata l'ammissione di CTU, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusive.

Le domande degli attori sono infondate e vanno integralmente rigettate.

E' pacifico tra le parti e incontestato che in data 15/06/2007 gli attori hanno stipulato un contratto di mutuo con la convenuta per la somma di € 165.440,00.

Priva di alcun pregio è la deduzione secondo cui il finanziamento sarebbe usurario perchè il tasso di interesse sarebbe superiore al tasso soglia. Invero, il tasso corrispettivo indicato come pari a 6,42% non supera il tasso soglia rilevato pari al momento della stipula del mutuo pari al 8,58%.

Eguale destituita di ogni fondamento è la censura secondo cui il mutuo sarebbe usurario per l'assunto superamento del tasso soglia a partire dalla rata n.45 fino alla rata 47 del piano di ammortamento. Detta censura infatti mira a far valere la cd. usura sopravvenuta, la cui illegittimità è esclusa dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui: *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il*



tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass., Sez. Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675).

Né ricorre l'ipotizzata usurarietà del mutuo neppure con riferimento al convenuto tasso moratorio.

Se è vero, infatti, che la verifica dell'usurarietà del mutuo va condotta anche con riferimento al tasso di mora, è altrettanto vero che la verifica non va condotta confrontando il tasso di mora convenuto con il TEGM.

Osta a tale confronto la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, gli uni costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità con il piano di rimborso graduale, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato al mutuante dall'inadempimento o dal ritardato adempimento del mutuatario. Le due categorie di interessi si differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall'art. 1224, c.1 c.c. In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi andrebbe applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, dovrebbe trovare applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., senza potersi fare ricorso alla loro completa eliminazione (per l'assimilazione della convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ad una clausola penale, cfr. Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 17 novembre 1994, n. 2358).

Ciò posto, la Comunicazione del 3 luglio 2013 della Banca d'Italia esclude dal calcolo del Teg gli interessi di mora perchè non sono connessi all'erogazione del credito e non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente. L'esclusione infatti evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, in quanto essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEGM



potrebbero determinare un innalzamento delle soglie in danno del clientela. Del resto, tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (vedi, da ultimo, direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, recepita con d.lgs. n. 72/16), e l'esclusione è sottolineata anche nei decreti ministeriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali specificano che i tassi effettivi globali medi non comprendono gli interessi di mora.

Bisogna, infatti, considerare che le rilevazioni operate dalla Banca d'Italia, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi (base di calcolo del "tasso soglia"), sono effettuate senza considerare gli interessi di mora, i quali riguardano operazioni con andamento anomalo in quanto non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

Pertanto, sarebbe del tutto iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia (che esclude gli interessi di mora), e il secondo sia calcolato, computando voci di costo diverse (includendo gli interessi di mora). La rilevazione dei tassi usurari richiede necessariamente l'utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili *"sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato"* (così, Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).

E quindi volendo ricostruire in via interpretativa un tasso soglia per gli interessi moratori, tale tasso dovrà necessariamente essere superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi in ragione della cennata differenza funzionale intercorrente tra le due tipologie di interessi. L'unico parametro oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori è dato dai risultati di un'indagine statistica effettuata dalla Banca d'Italia, che rilevò come mediamente il



tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi. Tale maggiorazione è menzionata anche nei decreti ministeriali (almeno a decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2003), laddove è testualmente previsto che *"i tassi effettivi globali ... non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento"* e che *"la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"*. Dunque, ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà (da maggio 2011, il TSU per gli interessi di mora sarà determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

Nel caso di specie, alcuna violazione del tasso soglia ricorre rientrando pienamente il tasso moratorio convenuto (8,42%) nella soglia prevista per tali interessi: TEGM aumentato del 2,1 e poi aumentato della metà secondo il criterio di calcolo applicabile *ratione temporis*, secondo quanto riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza sul punto (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 26286/19).

Smentita per *tabulas* dal contratto di mutuo è anche l'altra censura secondo cui troverebbe applicazione il tasso legale per mancata determinazione per iscritto di quelli corrispettivi e moratori: il contratto di mutuo depositato dimostra che tutti i tassi sono stati determinati per iscritto.

L'erroneità delle impostazioni difensive esaminate non possono essere ovviate con la consulenza tecnica d'ufficio che viene sollecitata da parte attrice.

Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la



dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dall'attrice perché tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass 26/02/2003 n. 2887).

Infine quanto alla censura di nullità del contratto di mutuo per superamento del limite massimo finanziabile pari all'80% del valore del bene ipotecato ex art.38 del D.Lgs 1993/385, la domanda sul punto va rigettata: invero gli stessi attori non hanno mai richiesto né nelle conclusioni dell'atto introduttivo, né in quelle ribadite nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.1, né tantomeno nelle conclusioni rassegnate con le note conclusive una pronuncia sul punto.

Va comunque osservato, per completezza di motivazione, che la domanda, ove desumibile alla luce di una valutazione giudiziale del contenuto sostanziale della pretesa conformemente all'indirizzo giurisprudenziale consolidato (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) secondo cui il giudice ha, appunto, il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, essendo restata del tutto sfornita di ogni prova circa l'allegato superamento del limite massimo finanziabile, va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014 con riduzione del 50% del compenso per la fase istruttoria, stante la limitata attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.83094/2017 promossa da _____ contro _____ così provvede:

- rigetta tutte le domande formulate dagli attori;



Sentenza n. 1032/2020 pubbl. il 16/01/2020

RG n. 83094/2017

Repert. n. 1034/2020 del 17/01/2020

- condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta degli onorari del presente giudizio che si liquidano - in applicazione dei criteri minimi tenuto conto della complessità della controversia, con riduzione al 50% del compenso della fase istruttoria - in €5.875,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa e Iva come per legge.

Così deciso in Roma, all'udienza che si è tenuta in data 16 gennaio 2020.

Il Giudice Onorario

Tommaso Del Litto

